

*considerati territorio dello Stato ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera”.*

Generalmente si riconducono poi al concetto di “territorio dello Stato”: la **terraferma**, comprensiva del **territorio metropolitano** e del **mare territoriale**, che si estende per dodici miglia dalla costa ex art. 2 cod. nav.; il **sottosuolo**, fin dove può inoltrarsi l’attività dell’uomo; lo **spazio atmosferico** sovrastante la terraferma e il mare territoriale; il c.d. **territorio fittizio**, costituito da **navi** e **aeromobili**, in relazione ai quali il codice abbandona il criterio spaziale per adottare quello della bandiera (art. 4, co. 2 c.p.). Tuttavia, ove una nave mercantile italiana si trovi nelle acque territoriali di altro Stato, bisogna distinguere a seconda che le conseguenze del reato commesso a bordo concernano i soli interessi dello Stato di bandiera o siano idonee a ripercuotersi su interessi primari della comunità territoriale, nel qual caso la giurisdizione spetta allo Stato costiero (Cass., Sez. Un., 26 gennaio 1990, n. 1002).

## 56

Limiti alla territorialità

### Quali sono i limiti al principio di territorialità?

Il criterio della territorialità trova limitazione, oltre che nei casi in cui vi siano espresse deroghe legislative, qualora la fattispecie presenti degli elementi di internazionalità che determinino un concorso di interessi punitivi fra più Stati. In queste ipotesi operano dei principi diversi (**principi subvalenti**), elaborati nel tempo, idonei a radicare in elementi differenti dal territorio il presupposto sulla scorta del quale deve identificarsi la normativa da applicare.

Fra questi devono citarsi: il **principio di universalità**, in base al quale le norme italiane dovrebbero trovare applicazione a tutti i reati, senza limiti di carattere territoriale; il **principio della personalità attiva del reo**, che individua la legge applicabile in base alla **nazionalità del soggetto** attivo del reato; il **principio di difesa o di personalità passiva**, secondo il quale le leggi italiane troverebbero applicazione ove siano compromessi interessi dello **Stato** italiano, anche in ragione della nazionalità della persona offesa.

## 57

Deroghe alla territorialità

### Quali sono le deroghe al principio di territorialità espressamente previste dal codice penale?

Il legislatore nazionale ha previsto delle ipotesi, all’interno del codice, in cui l’interesse alla protezione ordinamentale da una determinata offesa o pericolo di offesa consente allo Stato di perseguire penalmente anche fatti che non siano stati commessi

nel proprio territorio.

In particolare, l'art. 7 c.p. legittima lo Stato italiano a reprimere, in conformità con la propria legislazione, il cittadino o lo straniero che commetta in territorio estero: delitti contro la personalità dello Stato; delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso del sigillo contraffatto; delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.

La **ratio** della disposizione risiede nella valorizzazione delle **istanze di difesa dello Stato**, che giustificano un esercizio extraterritoriale della sua potestà punitiva.

A tale previsione si affianca quella contenuta nell'art. 8 c.p. che disciplina il **delitto politico**. In particolare, la disposizione stabilisce che il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero un delitto politico, non compreso fra quelli indicati nel n. 1) dell'art. 7 c.p. è punito secondo la legge italiana, su richiesta del Ministero della giustizia.

Pertanto, mentre i reati previsti dall'art. 7 c.p. sono puniti incondizionatamente, quelli di cui all'art. 8 c.p. necessitano di una richiesta del Ministro della giustizia, che si aggiunge perciò alla querela di parte ove questa sia prevista.

## 58 Delitto politico

### Qual è la nozione di delitto politico?

L'art. 8 c.p. fornisce una nozione ampia di delitto politico che comprende non solo i reati che offendono un interesse di natura politica (**delitto oggettivamente politico**), ma anche quello che, pur non essendo offensivo di tale valore, sia supportato da una motivazione "ideologica" (**delitto soggettivamente politico**).

Più precisamente, nella prima categoria vi rientrano i delitti offensivi, ex art. 8 c.p., di un interesse politico dello Stato, inteso come compagine statale unitariamente considerata, o di un diritto politico del cittadino, ossia del diritto che il cittadino ha di partecipare immediatamente ed attivamente alla vita dello Stato. Al contrario il delitto soggettivamente politico è un delitto comune, determinato in **tutto o in parte** da motivi **politici**; tali ipotesi si configurano quando l'agente delinque con il fine di incidere sull'esistenza, costituzione e funzionamento dello Stato ovvero di favorire o contrastare tendenze politiche ovvero ancora

di offendere un diritto politico del cittadino.

Il motivo politico non va confuso con il **motivo sociale**, che ricorre allorché la spinta al crimine nasca da una particolare visione dei rapporti umani che non si riflette sui rapporti Stato-cittadino.

Infine, la nozione di delitto politico contenuta nell'art. 8 c.p. **non corrisponde** a quella delineata dalla Costituzione, nella parte in cui vieta l'extradizione dello straniero e del cittadino per reati politici (**art. 10, co. 4 Cost.; art. 26, co. 2 Cost.**) la quale, invece, si riferisce a condotte determinate dall'intento di **opporci a regimi illiberali** o tendenti ad affermare **principi fondamentali di libertà**.

## 59

Deroghe alla territorialità nei reati comuni

### Quali sono le deroghe al principio della territorialità nel caso di delitti comuni?

Il codice penale, agli articoli 9 e 10 c.p., prevede una deroga al principio di territorialità con riferimento ai **delitti comuni commessi dal cittadino o dallo straniero all'estero**.

In particolare, il **cittadino** che, fuori dai casi di cui agli artt. 7 e 8 c.p., commette all'estero un **delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni** è punito secondo la legge medesima, sempre che **si trovi nel territorio dello Stato**; se la pena prevista per il delitto commesso è di durata inferiore è altresì necessaria **la richiesta del Ministro della giustizia ovvero l'istanza o la querela della persona offesa**. Se invece il delitto è commesso **a danno di uno Stato estero o di uno straniero** la punibilità è sempre condizionata alla richiesta del Ministro della giustizia, purché l'extradizione non sia stata concessa ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

La legge penale italiana ha inoltre un'efficacia ultraterritoriale nelle ipotesi di: **delitto comune commesso dallo straniero all'estero**, il quale sarà punito secondo la legge italiana a richiesta del Ministro della Giustizia (od a istanza o querela di parte) purché soggetto a pena **non inferiore a un anno**; **delitto commesso dallo straniero a danno dell'Unione europea, di uno Stato estero o di uno straniero**, purché sia prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione **non inferiore a tre anni**, vi sia la **richiesta del Ministro della Giustizia** e sempre che l'extradizione non sia stata concessa ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato di appartenenza, o da quello in cui è stato compiuto il delitto.

In ogni caso è necessaria la presenza dell'autore del delitto **nel**

**territorio dello Stato**, da valutare temporalmente con riferimento al momento del concreto esercizio dell'azione penale.

Con l'introduzione della recente legge 9 gennaio 2019 n. 3 le nuove formulazioni degli artt. 9 e 10 c.p. stabiliscono che la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti di cui agli artt. 320, 321, e 346 bis c.p. (ex art. 9 c.p.) nonché per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p. (ex art. 10 c.p.)

## 60

Norme contro  
la pedofilia

**Quali deroghe alla territorialità sono previste dalle norme contro la pedofilia?**

L'art. 10 della legge 3 agosto 1998 n. 269, recante "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzioni in schiavitù" ha riscritto l'art. 604 c.p., ridisegnandone i confini applicativi.

Il nuovo art. 604 c.p., infatti, prevede la perseguibilità dei "delitti contro la personalità individuale" nonché dei reati di cui agli art. 609bis, ter, quater, quinquies, quando **il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano ovvero in danno di cittadino italiano, oppure da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano.**

Nelle prime due ipotesi la disciplina risulta derogatoria rispetto agli art. 9 e 10 c.p. in quanto la concreta punibilità è **incondizionata** e pertanto non necessita della presenza del cittadino o dello straniero sul territorio dello Stato né della richiesta del Ministro della Giustizia (o querela della persona offesa).

Nel caso di concorso fra cittadino straniero e cittadino italiano, invece, si richiede, affinché si possa perseguire la condotta criminosa dello straniero, che la **pena prevista per il reato commesso non sia inferiore nel massimo a cinque anni e che vi sia la richiesta del Ministro della Giustizia.**

## *Locus commissi delicti*

## 61

Individuazione  
del *locus*  
*commissi*

**Come si individua il luogo di commissione del fatto?**

L'art. 6, co. 2 c.p. prevede che "il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo